

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 70-5908

Dipendente Sig. Pietro Nepote; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Vignale:

Con lettera prot. n. 2773/AG del 18.03.2012, il Direttore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) allo scopo di portare a termine i lavori ha chiesto la proroga per un ulteriore anno della consulenza tecnica per il Sig. Pietro Nepote, funzionario regionale assegnato al Settore Tecnico e Sicurezza ambienti di lavoro della Direzione Risorse umane e Patrimonio, autorizzata con D.G.R. n. 19-3974 del 5 maggio 2012 fino a tutto il 30 giugno 2013, consistente nell'incarico di responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione ai sensi del testo unico sicurezza D.lgs. 81/08.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2013 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di consulenza era 4, e che peraltro al dipendente sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che l'incarico non compromette o interferisce significativamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti a cui il dipendente è addetto e che non si trova in situazione di incompatibilità rispetto agli interessi della Regione Piemonte;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dall'Agenzia direttamente al dipendente, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato,

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

il dipendente Sig. Pietro Nepote, funzionario regionale assegnato al Settore Tecnico e Sicurezza ambienti di lavoro della Direzione Risorse umane e Patrimonio, è autorizzato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, a prorogare lo svolgimento dell'incarico di consulenza tecnica fino al 30 giugno 2014, a favore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese. Tali compensi, indennità o rimborsi spese saranno liquidati al dipendente direttamente dall'Agenzia, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)